

Commissione di ricorso CDPE / CDS

Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, Casella postale 684, 3000 Berna 7

Procedura C8-2011

DECISIONE

del 5 dicembre 2011

Giudice dell'istruzione : Jean-François Dumoulin

nella causa

XY

contro

Decisione della Commissione intercantonale d'esame in osteopatia
del 18 aprile 2011

(osteopata in esercizio – rifiuto dell'iscrizione all'esame intercantonale –
causa stralciata dal ruolo – sorte delle ripetibili)

* * * * *

Fatti:

- Tra il 1997 e il 2001 ~~XY~~ ha seguito una formazione a tempo pieno in osteopatia presso l'Istituto superiore di Osteopatia a Milano. Non avendo potuto terminare il quarto anno di formazione a causa di un grave incidente della circolazione, ha ottenuto, nel mese di marzo 2002, una licenza in osteopatia rilasciata agli studenti che presso tale istituto seguono una formazione triennale. Sulla base di tale diploma e di un esame, le autorità sanitarie nel mese di ottobre 2006 hanno concesso al ~~XY~~ un'autorizzazione d'esercizio per la professione di terapeuta complementare nel Cantone ~~XY~~. ~~XY~~ afferma che a partire dal mese di dicembre 2006 egli esercita la propria professione a tempo pieno.
- Al fine di completare la propria formazione con un quarto anno di corsi, tra il 2008 e il 2009 egli ha nuovamente frequentato con successo l'International College of Osteopathic Medicine a Cinisello Balsamo (Milano), come risulta da un attestato del 30 ottobre 2009.
- In data 31 luglio 2010 ~~XY~~ ha presentato una domanda d'iscrizione all'esame intercantonale. In una decisione del 18 aprile 2011, la Commissione intercantonale d'esame in osteopatia ha rifiutato la sua richiesta, a causa, soprattutto, del fatto che non aveva praticato la professione di osteopata per un periodo corrispondente a due anni al 100% a decorrere dall'ottenimento del proprio diploma: dato che il diploma relativo al suo quarto anno di formazione è stato rilasciato il 30 ottobre 2009, questo requisito del Regolamento non poteva essere soddisfatto in data 31 luglio 2010;
- Con scritto del 18 maggio 2011, ~~XY~~ ha inoltrato ricorso contro la decisione del 18 aprile 2011 della Commissione d'esame; tale ricorso era accompagnato da una richiesta di provvedimenti cautelari. ~~XY~~ contestava la decisione della Commissione d'esame, facendo valere in particolare di disporre effettivamente di una pratica di almeno due anni, visto che stava praticando l'osteopatia a tempo pieno dal mese di dicembre 2006, ossia da quasi quattro anni e mezzo;
- In data 2 novembre 2011 la Commissione d'esame ha formulato delle osservazioni, e in seguito, in data 17 novembre 2011, la procedura è stata trasmessa al giudice dell'istruzione.

Diritto:

1. Formulato contro una decisione datata 18 aprile 2011 e notificata il 19 aprile 2011, il ricorso di ~~XY~~ è stato consegnato all'ufficio postale svizzero il 18 maggio 2011, vale a dire entro il termine di 30 giorni stabilito dall'articolo 24 del Regolamento della CDS per l'esame intercantonale degli osteopati in Svizzera, del 23 novembre 2006 (qui di seguito denominato Regolamento). Esso rispetta pure gli altri requisiti di forma previsti dal Regolamento.

Indirizzato in tempo utile all'autorità competente - la Commissione di ricorso CDPE / CDS (qui di seguito denominata Commissione di ricorso), il ricorso è dunque ricevibile.

2. L'art. 9 del Regolamento della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS del 6 settembre 2007 (Raccolta delle basi legali della CDPE n°4.1.1.2) prevede che, nella misura in cui non disponga altrimenti, la procedura di ricorso è retta dalla Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32); secondo l'art. 23 LTAF, lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto è di competenza del giudice dell'istruzione che decide quale giudice unico.

In questo contesto occorre considerare che il ricorso è divenuto privo di oggetto. La procedura verte in effetti essenzialmente sul quesito a sapere quando inizia il periodo di due anni di esperienza pratica, richiesto dal Regolamento succitato per gli osteopati in esercizio che chiedono di potersi iscrivere all'esame intercantonale. Tale questione può restare aperta in questa sede: che quale momento di inizio vada considerato il momento in cui il ricorrente ha terminato la seconda fase della propria formazione di base - come sostiene la Commissione d'esame - o che ci si possa riferire alla data in cui ~~XY~~ ha iniziato a praticare la propria professione - come afferma egli stesso-, occorre in ogni caso constatare che oggi sono passati almeno due anni. La sua iscrizione non può dunque più essergli rifiutata per questo motivo. Pertanto, la richiesta di provvedimenti cautelari che mirava all'iscrizione provvisoria è pure priva di oggetto.

La procedura può dunque essere stralciata dal ruolo.

3. Rimane da esaminare la questione delle ripetibili.
 - a) Il Regolamento della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS non contiene nessuna disposizione sulla questione delle ripetibili. L'art. 9 di tale regolamento rinvia invece all'applicazione per analogia della LTAF che, nel proprio articolo 37, rinvia alla Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Secondo l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Riguardo alle nozioni giuridiche indeterminate contenute nella legge, la Commissione di ricorso dispone di un certo potere d'apprezzamento; essa decide

secondo il proprio libero apprezzamento le questioni a sapere se e, ove necessario, per quale ammontare entrano in linea di conto le ripetibili (DTF 98 Ib 509, cons. 2) Delle ripetibili sono considerate necessarie quando appaiono indispensabili all'esercizio adeguato ed efficace o alla difesa di un diritto (DTF 131 II 214 cons. 7.2).

- b) Ai sensi dell'art. 25 cpv. 3 del Regolamento, « [s]ono ammessi all'esame pratico gli osteopati che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno praticato la professione di osteopata se al momento dell'ammissione all'esame sono stati attivi quali osteopati per un lasso di tempo corrispondente ad almeno a due anni di attività al 100% e a) dispongono di una formazione teorica e pratica nel settore dell'osteopatia di almeno quattro anni a tempo pieno o corrispondente a tale portata oppure b) hanno assolto con successo un ciclo di formazione strutturato, parallelo alla professione, basato su un diploma riconosciuto di fisioterapista pari ad almeno 1800 ore lezione di osteopatia ».

Nella fattispecie, come si è visto, il ricorrente contestava l'interpretazione della Commissione d'esame per quanto riguarda il momento di inizio del periodo di due anni di esperienza pratica, richiesta dal Regolamento succitato per gli osteopati in esercizio che chiedono di iscriversi all'esame intercantonale. Egli sosteneva che tale momento di inizio doveva situarsi alla data in cui ha iniziato a esercitare la professione, nel mese di dicembre 2006.


Questo punto di vista non resiste a un'analisi. I due anni di esperienza a tempo pieno richiesti dal Regolamento sono concepiti quali periodo in cui il professionista sanitario mette in opera le nozioni acquisite nel corso della propria formazione accademica. Se, come nella fattispecie, la formazione si svolge in due fasi distinte, tale periodo può iniziare unicamente al termine della seconda fase di formazione: l'osteopata deve pure mettere in pratica durante due anni le nozioni che ha appena acquisite, nel corso della seconda fase della propria formazione. La pratica costante della Commissione d'esame che quale momento di inizio dei due anni richiesti considera la data di rilascio del diploma e, per le formazioni in due fasi, la data di rilascio del diploma più recente, va dunque confermata.

- c) Da quanto sopra discende che la decisione impugnata era ben fondata e il ricorso di XY non avrebbe avuto esito positivo. Pertanto non si assegnano ripetibili.
4. Le spese processuali per la presente decisione di fr. 500.00, sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi, la Commissione di ricorso CDPE / CDS pronuncia:

1. il ricorso e la domanda di provvedimenti cautelari sono divenuti privi di oggetto ;
2. la causa viene stralciata dal ruolo;
3. non vengono assegnate ripetibili;
4. le spese processuali di fr. 500.00 sono poste a carico del ricorrente.

Il giudice dell'istruzione:



Jean-François Dumoulin